

Codice A1813A

D.D. 6 ottobre 2015, n. 2539

**R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 Autorizzazione idraulica n. 4825 per il mantenimento di un manufatto di scarico lungo la sponda sinistra del Torrente Banna, in Comune di San Carlo Canavese, Strada Corio 17. Richiedente: GARAGNANI IVAN, Legale Rappresentante MFB S.r.l.**

Con nota in data 29/06/2015 il sig. GARAGNANI IVAN, Legale Rappresentante della MFB S.r.L., con sede in Strada Corio 17 - San Carlo Canavese, P. IVA 00514031202, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di un manufatto di scarico acque reflue di raffreddamento, provenienti dallo stabilimento metalmeccanico ivi esistente, costituito da tubazione in cemento inserita in un muro in c.a., avente diametro 300mm, nell'alveo Torrente Banna, in Comune di San Carlo Canavese, Strada Corio 17.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Sandro Perrone, costituiti dalla relazione tecnico-illustrativa e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'opera di che trattasi.

L'istanza e gli elaborati progettuali sono stati oggetto delle procedure di pubblicazione di rito, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

*determina*

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il sig. GARAGNANI IVAN, Legale Rappresentante della ditta MFB S.r.L., al mantenimento dell'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna nuova realizzazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato in sanatoria dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde a monte e a valle del manufatto autorizzato, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata in sanatoria, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. l'autorizzazione in sanatoria si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
5. l'autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
6. per il mantenimento dello scarico dovrà comunque essere conseguito formale atto di concessione ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06.12.2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Adriano Bellone